

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Mediare per la famiglia"**

**ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "Mediare per la Famiglia" con sede in Darfo Boario Terme (BS) via Ex internati n. 3.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs.460 del 4.12.1997 e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

**ART. 2 -DURATA**

L' Associazione svolgerà la propria attività per la durata di dieci (10) anni e fino al 01/02/2023. Trascorso tale termine l'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare la durata.

**ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L' Associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura della mediazione familiare anche attraverso l'organizzazione di corsi, convegni e conferenze relativi all'argomento della mediazione familiare stessa e tutto ciò che riguarda le relazioni familiari, la realizzazione di pubblicazioni periodiche, la collaborazione con enti pubblici e privati operanti nel settore. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 4 - I SOCI**

L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) soci amici, si considerano tali i soci che non intendono prendere parte alla vita societaria e alle decisioni della medesima ma che intendono, con il loro sostegno economico contribuire alla stessa.

I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

#### ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'eventuale reiezione sull'ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e comunicata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

L'ammissione di un nuovo socio è subordinata al pagamento di una quota associativa annua che sarà stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei soci.

#### ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità;

5) per altro grave motivo

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci fondatori e ordinari hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- 5) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.

Tutti i soci:

- 1) sono tenuti ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) sono tenuti a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

3) sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

5) hanno diritto a partecipare agli eventi e corsi organizzati dalla Associazione.

#### ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio direttivo;

3) il Presidente dell'Associazione;

4) Il Vice-presidente;

5) Il Segretario-economo (organo eventuale);

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori e ordinari ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

#### ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità .

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

2) elegge i componenti del Consiglio direttivo;

3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci con raccomandata o posta certificata almeno dieci (10) giorni (ridotti a cinque (5) giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi due (2) giorni (ridotti a uno (1) in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

#### ART. 11 - VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati.

#### ART. 12 - VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

#### ART. 13 – VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario nominato in assemblea e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

#### ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da tre o cinque membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci aventi diritto di voto. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci che provvederà all'integrazione del Consiglio. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Presidente convocherà, entro 10 giorni, l'Assemblea dei soci che provvederà alle nuove nomine. Il Consiglio direttivo nomina

al suo interno un Vice-presidente e può nominare un Segretario-economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 7) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due (2) consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, o con posta elettronica certificata, da inviarsi almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono

conservati agli atti. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di due (2) riunioni annue del Consiglio direttivo, senza giustificato motivo, comporta la sua decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

#### ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

#### ART. 16 – I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

#### ART. 17 - IL SEGRETARIO-ECONOMISTA (EVENTUALE)

Il Segretario-economista è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti,

attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare semestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

#### ART.18 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

#### ART. 19 -PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci, per quote associative annuali o volontarie;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 4) proventi derivati dalla propria attività, contributi eventuali da enti o amministrazioni, ogni ulteriore entrata che dovesse contribuire a incrementare l'attivo sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre associazioni senza fine di lucro che per legge, statuto o regolamento operino nell'ambito delle relazioni familiari. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre (3) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti i soci aventi diritto di voto nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea, da effettuarsi entro quattro (4) mesi dalla fine di ogni esercizio.

#### ART. 21 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare, se ritenuto opportuno, uno o più liquidatori, tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

#### ART. 22 -CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie sociali, ad eccezione di quelle non sottoponibili ad arbitrato secondo le norme vigenti, tra associati e questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale di tre (3) arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dagli arbitri così nominati, o, in

mancanza, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno pro bono et aequo in veste di amichevoli compositori senza formalità di procedura ed anche in merito alle spese di giudizio.

ART. 23 -RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.